




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura degli emendamenti trasmessi in Commissione Bilancio
al disegno di legge n. 1030/A - Stralcio V/A**

Documento n. 14 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 8 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 21 aprile 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO.....	4
PREMESSA.....	4
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DEGLI EMENDAMENTI AL DDL N. 1030/A – STRALCIO V/A	5

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1030/A - Stralcio V/A
Titolo	"Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo"
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	V

PREMESSA

Con nota prot. n. 001-543-INT/2026 del 09/04/2026, sono stati trasmessi alla Commissione Bilancio, dalla Presidenza dell'Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge n. 1030/A - Stralcio V/A, recante "Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento Interno.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DEGLI EMENDAMENTI AL DDL N. 1030/A – Stralcio V/A

L'emendamento A.1 eleva il compenso annuale del presidente e dei componenti del collegio dei revisori delle istituzioni scolastiche regionali da 2.500 euro ciascuno, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente a 3.000 euro.

La disposizione reca evidenti oneri finanziari **privi di quantificazione e di copertura finanziaria**, così non consentendo di verificare la congruità delle risorse trasferite alle istituzioni scolastiche rispetto alla copertura degli oneri recati dall'emendamento in esame. Si profila, pertanto, **la violazione dell'art. 17 della l. n. 196 del 2009 e dell'art. 81, terzo comma della Costituzione.**

L'emendamento A.2 estende, su istanza degli interessati, i benefici economici previsti dall'articolo 20, l.r. 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni ai soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2025, presso le società Gpi s.p.a. e Neith Care s.r.l. precedentemente assunti presso Almaviva Contact s.p.a.

La disposizione comporta **maggiori spese senza che ne sia fatta una quantificazione**, circostanza che impedisce di verificare se il fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, richiamato dallo stesso articolo 20, l.r. 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni come copertura finanziaria dei benefici da esso disciplinati, abbia risorse sufficienti a dare copertura all'emendamento. Quest'ultimo, pertanto, nell'attuale formulazione risulta privo di quantificazione e di copertura finanziaria, **con conseguente violazione dell'art. 17 della l. n. 196 del 2009 e dell'art. 81, terzo comma della Costituzione.**

L'emendamento A.3 prevede un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2026, di 800.000 Euro per le celebrazioni della Settimana Santa, già previsti per l'esercizio 2025 dall'art. 18., l.r. 30 gennaio 2025, n. 3. Alla copertura finanziaria

degli oneri recati dall'emendamento in esame si provvede con le risorse di cui al capitolo 215733 del bilancio regionale.

Al riguardo si segnala, innanzitutto, che le risorse stanziare sul capitolo in questione "*Fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale*" **non possono essere destinate a dare copertura a norme di spese che non siano recate dalla legge di stabilità regionale**, e pertanto la copertura individuata dall'emendamento in esame risulta inammissibile. In secondo luogo, il capitolo in questione è privo di risorse, con conseguente impossibilità, in ogni caso, di poter dare copertura all'emendamento, il quale, in definitiva si pone in **contrasto con l'art. 17 della l. n. 196 del 2009 e con l'art. 81, terzo comma della Costituzione**.

Gli emendamenti A.7 e A.15, aventi il medesimo contenuto, modificano il comma 5 dell'articolo 5 legge regionale n. 6 del 2025 sopprimendo il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro nell'ipotesi di "rinnovo della classificazione". La disposizione, pertanto, riducendo le ipotesi in cui è richiesto il versamento dei predetti diritti, **è idonea a generare una minore entrata** per il bilancio regionale che necessita di adeguata quantificazione, anche in considerazione della circostanza che il 50% per cento dei diritti di segreteria in questione vengono destinati, sempre dal comma 5 in parola, ai comuni con meno di 15.000 abitanti al fine di migliorarne l'accessibilità e la mobilità (mentre un ulteriore 50% è genericamente incamerato mediante apposito capitolo di entrata istituito nella rubrica del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo).